



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

1

ALLEGATO 1)

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO RADIO RICETRASMITTENTI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI QUARRATA PER LA DURATA DI SESSANTA MESI.

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati a servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di Quarrata il cui elenco è riportato in calce al presente CSA.

Il lotto è unico.

CIG Z912D16CE1 CPV 50333100-9

ART. 2 - DURATA

1. Il contratto avrà durata di 60 (sessanta) mesi con decorrenza dalla sottoscrizione degli atti negoziali ed indicativamente dal 01/07/2020 al 30/06/2025. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, il contratto potrà essere prorogato, prima del termine di scadenza dei 60 mesi, per ulteriori 6 mesi, agli stessi patti e condizioni, per la durata necessaria alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga dell'opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo, alla ditta aggiudicataria entro un mese dalla scadenza dell'appalto.

ART. 3 - IMPORTO

1. L'importo complessivo a base di gara per il servizio di cui trattasi, per il periodo di 60 (sessanta) mesi, è di euro 4.900,00 (quattromilanovecento), iva esclusa. L'importo previsto per l'eventuale proroga è pari ad euro 490,00 (quattrocentonovanta) iva esclusa. Il prezzo offerto dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto.

2. Il servizio dovrà essere effettuato a parità di importo anche nel caso in cui il sistema sia implementato di ulteriori apparati e/o questi siano in tutto o in parte sostituiti.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 si specifica che l'esecuzione del presente servizio non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto non si deve procedere alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

4. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di manutenzione dovrà essere comprensivo delle prestazioni sotto elencate e di qualsiasi spesa inerente l'effettuazione delle medesime prestazioni (a titolo semplificativo, spese di personale, spese di trasferta, fornitura attrezzature ecc...):



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

2

- n. 2 visite di controllo annuali (da concordare preventivamente con il comando di Polizia Municipale) con cadenza semestrale a decorrere dalla data di stipula degli atti negoziali (da effettuarsi nel primo mese del semestre di riferimento – quindi indicativamente entro luglio ed entro gennaio), con verifiche ed eventuali correzioni dei seguenti parametri: centri discriminatori e sensibilità in ricezione, allineamenti, potenza in trasmissione, controllo stabilità frequenze, resa antenne, controllo rapporto onde stazionarie, controlli meccanico/elettrici, controllo e pulizia contatti vari, relais, connettori ecc., verifica corretta connessione alimentazione. Eventuale collaudo, in caso di acquisto di nuovi apparati, entro 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta dell'Amministrazione comunale;
- interventi illimitati per avarie urgenti alla postazione ripetitrice, da effettuarsi (**anche per tutti i giorni festivi**) entro 24 ore dalla richiesta scritta del Comando di Polizia Municipale;
- in caso di particolari situazioni di emergenza nelle quali l'accesso alla postazione ripetitrice fosse impedito da cause non imputabili alla volontà della Stazione appaltante, né alla volontà della ditta aggiudicataria (esempio calamità naturali), dovrà essere garantito il servizio sostitutivo, con consegna da parte dell'appaltatore, entro 48 ore dalla richiesta scritta del Comando di P.M., di apparato ripetitore mobile, per tutta la durata dell'emergenza;
- fornitura di apparati di riserva per sostituzioni urgenti, compresa la loro manutenzione ordinaria senza ulteriori compensi, con consegna entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta scritta del Comando di P.M.;
- garanzia di un servizio di guardia tramite segreteria/fax/cellulare per i periodi di chiusura per ferie della ditta aggiudicataria;
- riparazioni sugli apparati mobili, veicolari e/o portatili dovranno senza limite di quantità. Le riparazioni dovranno essere effettuate presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Quarrata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta scritta del Comando di P.M.;
- riprogrammazione iniziale dell'intero parco radio da eseguirsi presso la sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Quarrata e da concordare nei tempi e nelle modalità con il Comando di Polizia Municipale. L'intervento è unico per tutta la durata contrattuale;
- tutti i materiali, la manodopera e le parti di ricambio necessari alle riparazioni, ed esclusione delle batterie di alimentazione, custodie, cinghie, antenne veicolari, parti meccaniche e cavi microfoni oltre ai materiali risultati danneggiati non dal normale uso e/o smarriti;
- servizio di consulenza e assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche relative ai rapporti con il Ministero delle Comunicazioni con preparazione di tutta la documentazione necessaria.

2. Tutti gli interventi devono essere effettuati a regola d'arte, a mezzo di personale specializzato, e dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti normative di settore. Tutti gli interventi che l'impresa aggiudicataria andrà a compiere per adempiere al contratto, dovranno essere eseguiti a proprie spese, con attrezzature e strumentazione adeguate ai lavori da svolgere, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per il settore di attività.

3. Per ogni intervento tecnico, sia esso di manutenzione ordinaria o straordinaria, dovrà essere redatto un modulo di intervento che descriva il tipo di lavorazioni svolte.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

1. L'aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori,



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

3

nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

3. La ditta aggiudicataria deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Deve inoltre adottare tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

ART. 6 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso che la società aggiudicataria abbia usato nell'esecuzione del servizio dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. La società aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e dai danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi e spese ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante – o che si pretendesse derivare – dalla fornitura o dall'uso dello stesso.

ART. 7 - PENALI

1. Le prestazioni di cui al presente appalto dovranno avvenire nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dal presente CSA.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 4 del presente CSA, sarà applicata una penale pecuniaria nella misura di Euro 20,00 (venti).

3. I giorni di ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Comando di Polizia Municipale.

4. L'Amministrazione comunicherà le penalità applicate alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

5. L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare, entro un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie/deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione comunale. Trascorso il termine predetto in assenza di risposta scritta o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate.

6. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

7. Le penalità a carico della ditta verranno scomutate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

8. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione o la fornitura degli appalti sostitutivi, vengano effettuati dopo 20 (venti) giorni solari dalla richiesta scritta del Comando di Polizia Municipale, l'Amministrazione si riserva di revocare l'aggiudicazione eventualmente fatta e di passare al secondo classificato, senza che l'originario aggiudicatario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

4

ART. 8 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolamentato dall'art.105 del D.Lgs.50 del 18/04/2016.
2. Il subappalto non comporta nessuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante solo ed esclusivamente se in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione delle parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.
3. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale la Stazione Appaltante effettuerà i dovuti controlli in ordine al possesso dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante si riserva di non autorizzare il subappalto stesso. In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio.
4. Si precisa che nei confronti della Stazione Appaltante il responsabile del servizio, anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria.
5. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.
6. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi delle materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 9 - STIPULA CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 del D.Lgs. 50/2016. E' a carico dell'operatore economico l'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa.
- Ai sensi dell'art.32 c .10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (stand still).

ART. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Non è richiesta alcuna cauzione provvisoria.
2. L'operatore economico risultato aggiudicatario del servizio in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti.
3. La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.
4. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione delle prestazioni, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
5. La mancata costituzione della garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio all'operatore economico che segue nella graduatoria. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione del pagamento dell'ultima fattura, pertanto la garanzia dovrà essere prestata fino ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del presente contratto pena la nullità del contratto stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione comunale.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

5

ART. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Nel corso della durata contrattuale potranno essere richieste dalla Stazione appaltante ulteriori attività non ricomprese nel corrispettivo contrattuale da effettuarsi a seguito di specifica richiesta d'intervento, quali ad esempio la fornitura di parti consumabili non ricomprese nel corrispettivo di manutenzione, interventi di natura straordinaria non ricompresi nel contratto di appalto, nei limiti di quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

2. Come disciplinato dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta anche nei seguenti casi:

- a. reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nell'offerta presentata, nel contratto ed in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- b. almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo degli interventi di manutenzione;
- c. in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta.
- d. cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- e. violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

3. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti tramite PEC: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con PEC.

4. In tutti i casi di risoluzione:

- la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa;
- l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, i crediti maturati dalla ditta, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5. In caso di mancata stipula del contratto per fatto imputabile alla ditta l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione.

6. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 comma 3, del Codice di comportamento del Comune di Quarrata, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 9/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

6

rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. I Codici sono consultabili nel sito istituzionale del Comune di Quarrata alla sezione "Atti generali" del link "Amministrazione trasparente".

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione comunale, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei casi di:

- a. recidiva per mancato rispetto dei tempi di intervento previsti dal presente CSA;
- b. violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Quarrata.

ART. 15 – RECESSO

1. Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

2. In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento delle prestazioni relative ai servizi resi, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 16 - RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ' DI CONVENZIONE CONSIP

1. L'Amministrazione avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi del co.13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui accerti la disponibilità di sopravvenute convenzioni Consip con parametri economici migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere, fatta salva la possibilità di rinegoziare con la ditta affidataria, le condizioni economiche in modo tale da rispettare il limite posto dall'art.26 co.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488.

ART. 17 - FACOLTÀ' DI SUBENTRO

1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.

3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, o di mancata costituzione della cauzione definitiva, l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

7

ART. 19 - RISERVATEZZA

1. L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. L'operatore potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto. Fermo restando quanto previsto all'art. 25 "trattamento dei dati", il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).

ART. 20 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all'albo pretorio, all'ufficio contratti, all'ufficio ragioneria, e all'ufficio competente per il contratto). I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

8

2. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa data di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

3. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto 2. Il Responsabile della Protezione dei dati è il Centro Studi Enti Locali s.r.l (avv. Flavio Corsinovi tel. 05737710, mail: dpo@comune.quarrata.pistoia.it).

ART. 21 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. L'appalto è escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mero servizio e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n. 3).

ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il canone di manutenzione offerto dovrà essere fatturato in modalità elettronica (regime iva split payment) in 10 (dieci) i rate, di pari importo, entro i 30 giorni successivi alla verifica semestrale di cui al primo punto dell'art. 1 del presente CSA.

2. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge mediante bonifico bancario su c/c dedicato previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali di cui all'art. 7.

3. Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. è: UFNA32

ART. 23 - TRACCIABILITA'



CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Area Risorse

Servizio Finanziario ed Economato

9

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

ART. 24 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Finanziario ed Economato ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Il servizio di manutenzione sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture di beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti e dal presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché dal Codice Civile.

La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

ART. 26 - CONTROVERSIE

1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente CSA, è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Pistoia con esclusione di ogni altro.

APPARATI OGGETTO DELL'APPALTO

- a) n. 1 Consolle FUNK 6490
- b) n. 1 Stazione base Motorola GM360
- c) n. 5 apparati portatili Motorola GP380
- d) n. 1 apparato portatile DP1400
- e) n. 1 apparato veicolare Motorola GM950
- f) n. 2 apparati veicolari Motorola GM380
- g) n. 2 apparati veicolari Motorola GM360
- h) n. 1 apparato veicolare Motorola DM1400